

N. 15196

repertorio

N. 9879

raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre
(12 ottobre 2020)

In Pisa, in via Gamera n. 18, alle ore diciassette e quindi-
ci minuti, davanti a me LIA GABRI, Notaio in Pisa, iscritto
al ruolo del Distretto notarile di Pisa, è presente:

TERRENI FRANCESCA nata a Pistoia il 13 aprile 1940, residente
a Pisa in via Francesco Rismondo n. 31 e domiciliata per la
veste presso la sede dell'associazione di seguito indicata,
insegnante in pensione, codice fiscale: TRR FNC 40D53 G713V,
cittadina italiana della cui identità personale io Notaio
sono certo, la quale dichiara di costituirsi nella sua veste
di Vice Presidente della associazione non riconosciuta

**"ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIO-
VANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI
PISA - ONLUS"**, con sede in Cascina (PI) in frazione Navacchio
via Tosco Romagnola n. 1835, codice fiscale 00723550505,
e mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordi-
naria della predetta associazione, convocata in questo gior-
no, luogo ed alle ore diciassette in seconda convocazione per
discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Adozione del nuovo statuto ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE
- ASSOCIAZIONE DI PISA - ODV;**

Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

Conformemente allo Statuto e su unanime designazione dei pre-
senti assume la presidenza Terreni Francesca, nella predetta
qualità di Vice Presidente più anziano di età, la quale con-
stata e dichiara a me Notaio che:

a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi di
legge e di Statuto e che la prima convocazione indetta per
il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 23.30 è andata deserta per
insufficienza del numero degli intervenuti, come risulta dal
relativo verbale agli atti dell'associazione;

b) sono presenti in proprio n. 15 (quindici) soci e per dele-
ga n. 16 (sedici) soci aventi diritto al voto, e quindi com-
plessivamente n. 31 (trentuno) soci aventi diritto al voto,
su un totale di n. 44 (quarantaquattro) soci aventi diritto
al voto, il tutto come risulta più analiticamente specificato
dal foglio di presenze redatto al momento della costituzione
dell'assemblea, che si allega al presente verbale sotto la
lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale; le
deleghe, previo riscontro della relativa regolarità, vengono
dal Presidente ritirate per essere conservate agli atti del-
l'associazione;

c) come risulta dal suddetto foglio di presenza, del Consi-
glio Direttivo sono presenti il Vice Presidente Terreni Fran-
cesca medesima, l'altro Vice Presidente Bianchi Maria Cristi-

na, il Segretario Coscetti Giovanni, il Tesoriere Sacconi Ida ed i Consiglieri Bozzolato Maria Chiara, Crocicchi Ovidio e Felloni Elena; assenti giustificati il Presidente Marcesini Donatella ed il Consigliere Bartalena Laura;

d) è stata dal Presidente medesimo accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

e) pertanto l'assemblea è validamente costituita a' sensi di legge e di statuto ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Terreni Francesca, nella veste citata, a' sensi di Statuto dichiara aperta la seduta e conferma - unitamente all'assemblea - a me Notaio l'incarico di verbalizzare.

Passando alla trattazione del primo degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente spiega ai presenti che l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) ha comportato la necessità di un adeguamento statutario: l'impianto dello statuto vigente viene sostanzialmente conservato, pur nella riformulazione di molti articoli, dato che è necessario approvare modifiche al fine di adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CTS ed altresì al fine di introdurre clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Pertanto le modalità e le maggioranze per l'adozione dell'ordinaria delibera sono quelle previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto, commentandone gli articoli.

Al termine di breve discussione l'assemblea, a voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare ed adottare il nuovo testo di Statuto sopra esposto dal Presidente, testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea circa l'opportunità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica in capo all'associazione, e ciò in modo che l'ente possa acquisire un'autonomia patrimoniale perfetta e gli amministratori cessino di essere personalmente responsabili, anche con il loro patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dall'associazione. A tal fine sarà necessario delegare il Presidente dell'associazione e/o i due Vice Presidenti per tutti gli adempimenti necessari allo scopo.

Senza alcuna discussione l'assemblea, a voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di presentare nelle sedi competenti l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in capo alla associazione;

- di conferire alla Presidente del Consiglio Direttivo pro

tempore Marcesini Donatella e alle Vice Presidenti *pro tempo-*

re del Consiglio medesimo Terreni Francesca e Bianchi Maria Cristina - disgiuntamente tra loro - tutte le facoltà e poteri necessari all'espletamento dell'incarico;

- di delegare la Presidente del Consiglio Direttivo *pro tempore* Marcesini Donatella e le Vice Presidenti *pro tempore* del Consiglio medesimo Terreni Francesca e Bianchi Maria Cristina - disgiuntamente tra loro - ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato tutte quelle modifiche che fossero eventualmente richieste o necessarie in sede di iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche private od in qualsiasi altro registro, ivi compreso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed a compiere ogni atto necessario a tali iscrizioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e venticinque minuti.

La comparente mi dispensa espressamente dalla lettura della documentazione allegata, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Si richiede l'esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro a' sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Privacy

La comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR ed all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e mi autorizza espressamente al trattamento dei suoi dati personali contenuti in questo atto.

Ho letto io Notaio il presente atto alla comparente, la quale dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta minuti.

Scritto da me Notaio in parte con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno, occupa cinque facciate intere e sin qui della sesta di due fogli.

F.TO FRANCESCA TERRENI

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)



Associazione ACISJF Pisa - Protezione della Giovane

ALLEGATO "A" AL N. 15196/9879 REP.

n. prog.	Cognome e nome	PRESENZA	DELEGA	MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
1	ANCORA ASSUNTA			
2	BARTALENA LAURA			
3	BATTINI LORELLA			
4	BERTINI ELISABETTA	<i>Bozzolo</i>		
5	BIANCHI MARIA CRISTINA	<i>Bozzolo</i>		<i>DIRETTORE</i>
6	BIASCI CLAUDIA			
7	BINELLI DONATELLA		<i>Bozzolo</i>	
8	BONAMICI SANDRA	<i>Bozzolo</i>		
9	BOZZOLATO MARIA CHIARA	<i>Bozzolo</i>		<i>Bozzolo</i>
10	BURCHI ENRICHETTA		<i>Bozzolo</i>	
11	BUSCEMI NICCOLO'		<i>Bozzolo</i>	
12	CARDELLA CECILIA		<i>Bozzolo</i>	
13	CIAMPA SARA		<i>Bozzolo</i>	
14	CINA ROSARIO			
15	CINI DONATELLA	<i>Bozzolo</i>		
16	CONFORTI CECILIA		<i>Bozzolo</i>	
17	CONSANI SAMUELA		<i>Bozzolo</i>	
18	CORAGGIO VITTORIO	<i>Bozzolo</i>		
19	COSCETTI GIOVANNI	<i>Bozzolo</i>		<i>Bozzolo</i>
20	CROCICCHI NAUSICA			
21	CUCINOTTA CRISTIANA	<i>Bozzolo</i>		
22	CROCICCHI OVIDIO	<i>Bozzolo</i>		<i>Bozzolo</i>
23	FELLONI ELENA	<i>Bozzolo</i>		
24	FELLONI LAURA			
25	GIOVACCHINI DON ENRICO		<i>Bozzolo</i>	
26	MARCESINI DONATELLA			
27	MASTRONARINO CAROLINA		<i>Bozzolo</i>	
28	MASTRONARINO MARIA		<i>Bozzolo</i>	

29	MIZIOLI CRISTINA			
30	NOBILI MARISA	Memo Mobili	Memo Mobili	
31	PARISIO ALFREDO	Alfred		
32	REDINI ALESSIA		Customs Italia	
33	SANTORO MARIA			
34	SANTUCCI FULVIA			
35	STACCONI IDA	facile		facile
36	STRAMBI ANTONIO			
37	TADDEI LUCIA		Luigi Strambi	
38	TARANTINO BRUNO ALBERTO			
39	TERRENI FRANCESCA	Francesca	Francesca Terreni	Francesca Terreni
40	TILLI MONICA		Monica Tilli	
41	TOMAZZINI FRANCA	Concetta Tomazini		
42	TOSETTO PATRIZIA			
43	VALLINI FRANCESCA		Alfa	
44	VERONESE ANTONIO			

Francesca Terreni
qui ho


ALLEGATO "B" AL N. 15196 / 9879 REP.

**ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE
A.C.I.S.J.F.
- PROTEZIONE DELLA GIOVANE -
ASSOCIAZIONE DI PISA
Organizzazione di Volontariato
STATUTO**

TITOLO I - ENUNCIAZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA' - ATTIVITA'

Art. 1 - Enunciazione

L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI PISA - Organizzazione di volontariato (di seguito indicata - nel corpo del presente statuto - anche semplicemente "l'Associazione"), è un Ente del Terzo Settore, e precisamente un'associazione di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'associazione aderisce all'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE FEDERAZIONE NAZIONALE, con sede in Roma.

L'associazione ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dall'ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, di cui è socia e di cui condivide pienamente i principi ispiratori e le finalità.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, di seguito indicato anche - per brevità - CTS), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione è:

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI PISA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO da utilizzarsi anche in forma abbreviata come: **ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI PISA - ODV**

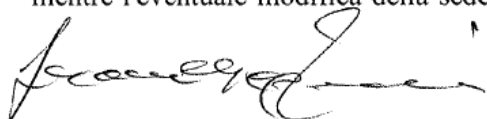
L'indicazione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS potranno essere utilizzati ed inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Pertanto, l'Associazione, risultando attualmente iscritta nell'apposito Registro di settore, adotta la qualifica di Organizzazione Di Volontariato - ODV ed utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Cascina (PI), all'indirizzo indicato alle autorità competenti.

L'istituzione e/o modifica di sedi secondarie ed operative sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'eventuale modifica della sede legale dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci; se il



trasferimento della sede avverrà all'interno dello stesso Comune, esso non costituirà modifica statutaria.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita come illimitata ed essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 5 – Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera esclusivamente per finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Coerentemente con le finalità della Federazione Nazionale, l'Associazione si propone di:

- favorire, senza distinzione di nazionalità, religione ed appartenenza sociale, l'integrale realizzazione delle giovani donne lontane dal proprio ambiente, affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona;
- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione e l'inclusione;
- valorizzare il potenziale di crescita e di solidarietà sociale.

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, in favore di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS in forma di azione volontaria.

Art. 6 - Attività

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per espletare dette attività, l'Associazione potrà:

a) promuovere e realizzare in proprio tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la gestione di case di accoglienza, segretariati sociali, mense, servizi in stazioni ferroviarie, marittime, di autolinee e/o in aeroporti, nonché attraverso qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statuari;

b) mettere a disposizione e scambiare con le altre Associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti;

c) promuovere, finanziare e realizzare iniziative informative, formative, educative e culturali;

d) promuovere studi e ricerche su argomenti inerenti gli scopi dell'Associazione, anche in collaborazione e/o convenzione con istituzioni pubbliche o private;

e) organizzare conferenze, seminari e incontri di approfondimento;

f) promuovere, realizzare e finanziare iniziative di carattere editoriale, divulgativo e culturale, in ogni possibile forma e con ogni mezzo di comunicazione sociale;

g) svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statuari anche se non specificatamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

In via esclusivamente secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere deliberate e determinate dal Consiglio Direttivo e svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni e ai limiti di cui all'art. 7 del CTS e dei relativi decreti attuativi.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 7 - Ammissione e diritti degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore - in ogni caso - al minimo stabilito dalla legge.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che si riconoscono nelle finalità di cui al presente Statuto e che intendano collaborare alla realizzazione delle stesse, nel rispetto dello Statuto medesimo e di eventuali regolamenti interni ed impegnandosi a dedicare una parte del proprio tempo per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, può presentare domanda di ammissione per diventare Associato (d'ora innanzi la "Domanda") ogni soggetto che ne faccia richiesta e dichiari di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, approvazione e respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di rigetto della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di rigetto della Domanda, il Consiglio Direttivo deve fornire adeguata motivazione da comunicare all'interessato entro 40 (quaranta) giorni dalla deliberazione e l'interessato potrà entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda e, ove iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati, avrà diritto di voto in Assemblea.

Gli Associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti; essi hanno diritto di voto in assemblea e diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ogni associato ha i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, ed in particolare ha diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri dell'Associazione, previa richiesta scritta da comunicare al Consiglio Direttivo. Tale accesso ai libri dell'Associazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, con le modalità all'uopo concordate con il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Doveri degli associati

E' fatto obbligo agli associati:

- di versare la quota annuale deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi dell'Associazione;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Articolo 9 - Recesso dell'associato

L'associato potrà recedere dall'associazione in ogni momento, mediante lettera raccomandata o mail o pec inviata all'Associazione o consegnata a mani del Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo; quest'ultimo prenderà atto del recesso con apposita delibera.

Articolo 10 Decadenza dell'associato e sua esclusione

Si considerano decaduti, e pertanto cessano di far parte dell'Associazione, gli associati che non effettuino il versamento della quota annuale per almeno due anni consecutivi.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi stabiliti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto a scrutinio segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

TITOLO III - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- l'ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)
- il REVISORE LEGALE (se nominato)

Peraltro, al fine di meglio disciplinare il funzionamento della vita associativa, il presente Statuto contempla anche le cariche associative del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 12 - Assemblea

1) Nell'assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote.

2) Ha diritto di intervenire (ma non di votare) alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, il Presidente dell'ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.

3) Sono invitati ad assistere all'Assemblea, se nominati, i membri dell'organo di controllo, con diritto di intervento ma non di voto, salvo che ne abbiano diritto per altro titolo.

4) E' invitato ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento ma non di voto, l'assistente Ecclesiastico.

5) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

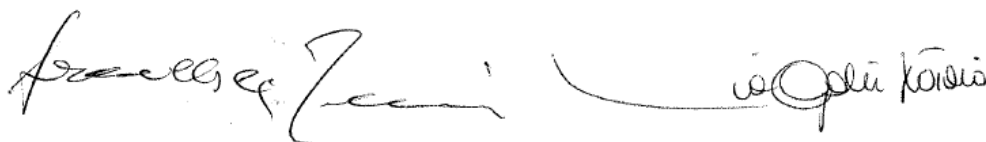
6) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare almeno 15 (quindici) giorni prima ai singoli aventi diritto a partecipare, a mezzo di invito scritto (lettera raccomandata, consegna a mano, posta elettronica, pec, fax, telegramma o altra forma ritenuta valida e legalmente riconosciuta che consenta di dare prova dell'avvenuta ricezione).

L'avviso sarà inviato anche agli invitati di cui ai precedenti punti 2, 3, 4.

Per le Assemblee elettive e straordinarie, la data deve essere comunicata al Presidente Nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno; l'avviso potrà contenere anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati: non possono essere portatori di deleghe i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.



8) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età; il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario per la redazione del verbale.

9) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10) Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario.

11) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

12) L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di comunicazione (per esempio, teleconferenza), purché sia consentito:

-al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni

-agli intervenuti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto; in particolare:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività presentato dal Consiglio Direttivo;
- elegge tra gli associati i membri del Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, previa determinazione del loro numero, e delibera sulla loro revoca;
- nomina, se obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno l'organo di controllo e/o il Revisore legale;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio di previsione;
- approva l'eventuale regolamento assembleare o di altra natura proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale destinazione dell'avanzo di gestione nel rispetto della legge e dello Statuto;
- determina l'ammontare delle quote annue associative, le modalità di versamento ed il limite dei rimborsi.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati.

2) L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e delle linee programmatiche dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, che siano in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano anche l'ordine del giorno; in tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore ai trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazioni dello Statuto dell'Associazione;

- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità della liquidazione, tenuto presente quanto previsto dal presente Statuto.

2) Salvo che per l'oggetto delle materie all'ordine del giorno e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea Straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 12 e 13 e dal regolamento, se esistente ed approvato.

3) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

4) L'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modifica dello Statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5) Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 (trenta) giorni alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE per le verifiche di competenza della stessa.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

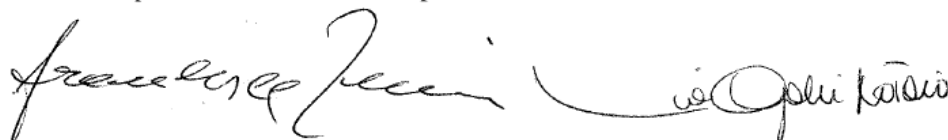
1) Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea stessa, all'atto della nomina.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere eletti consecutivamente per non più di tre mandati.

3) Il Consiglio Direttivo ha mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione; oltre a ciò:

- a) delibera circa l'ammissione di nuovi associati e sul loro recesso;
- b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) svolge tutte le altre attività necessarie e le funzioni della gestione sociale; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- e) si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- f) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- g) elegge tra i suoi membri uno o due Vice-Presidenti;
- h) elegge tra i suoi membri, e su indicazione del Presidente, il Segretario;
- i) elegge tra i suoi membri, e su indicazione del Presidente, il Tesoriere;
- l) nomina i delegati che partecipano alle Assemblee ordinarie e Straordinarie della ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE;
- m) promuove la realizzazione delle finalità delle attività dell'Associazione previste dal presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
- n) propone, entro il mese di novembre di ciascun anno, la quota annuale che i soci dovranno versare alla Associazione, tenuto conto della quota da versare alla ACISJF-FEDERAZIONE NAZIONALE;
- o) provvede alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione a mezzo del suo Presidente;
- p) predisporre eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;



- q) predispone l'eventuale bozza di regolamento ed eventuali sue modifiche da sottoporre all'approvazione assembleare;
- r) predispone il bilancio consuntivo annuale della Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che dovrà poi formare oggetto di delibera dell'Assemblea ordinaria, unitamente ad una relazione del Tesoriere e dell'Organo di controllo, se nominato;
- s) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività dell'associazione, tenendone informati il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dal Presidente con le stesse modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.
- 5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.
- 6) Delle delibere assunte viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.
- 7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 8) Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere, così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere, nelle materie di specifica competenza.
- 9) L'Assistente Ecclesiastico può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma non di voto.
- 10) L'organo di controllo ed il Revisore legale, se nominati, partecipano alle riunioni con le medesime modalità di convocazione dei membri del Consiglio direttivo; i relativi membri hanno diritto di intervento, ma non di voto.
- Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 16 Il Presidente

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni tipo e sede di giudizio; può assumere obbligazioni per conto dell'Associazione nei confronti di terzi, con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti, il tutto previa delibera del Consiglio Direttivo.

- In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, dall'altro Vice Presidente, se nominato.

- La firma del Vice Presidente attesta nei confronti di terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

- Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo, anche con carattere permanente.

- Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo.

- Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto, ma non per più di tre mandati consecutivi.

Art. 17 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di sua assenza o impedimento; la funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano di età ed, in sua assenza, dall'altro Vice presidente, se nominato.

Essi possono altresì assolvere ai compiti del Presidente, tramite delega dello stesso.

- I Vice Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti: non possono, però essere eletti consecutivamente per più di tre mandati.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto e per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione. Sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria, assiste il Presidente, verbalizza le riunioni delle Assemblee ordinarie o straordinarie e quelle del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi ed ai pagamenti autorizzati dal Presidente ed alla gestione amministrativa; collabora con il Consiglio Direttivo alla predisposizione del bilancio annuale consuntivo dell'Associazione secondo le modalità e disposizioni di legge per il tipo di Associazione e redige una propria relazione in proposito.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per non più tre mandati.

Art. 20 - L'Assistente Ecclesiastico

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l'incarico di assistenza e consulenza in materia religiosa e morale.

Opera in collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.

Art. 21 - L'organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinativi affari.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori dei conti scritti nell'apposito registro.

Partecipa di diritto alle adunanze degli altri Organi dell'Associazione.

All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.; deve essere indipendente, esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Revisore Legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017; il Revisore Legale è eletto dall'Assemblea.

Il Revisore Legale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Revisore Legale redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni, conservato nelle sede dell'Associazione.

Il Revisore Legale deve essere indipendente, esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale

Francesco Pizzani *Opere*

La responsabilità dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE - ESERCIZI E BILANCI - LIBRI

Art. 24 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;
- b) dalle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione come meglio infra indicato;
- c) dalle entrate annuali che l'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, disponga, con il consenso dell'Organo di Controllo, ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;
- d) dalle quote associative che fossero deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quali quote da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' sancita la non trasmissibilità anche a causa di morte dell'associato, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art. 25 - Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) redditi derivanti dal patrimonio;
- c) contributi privati, contributi dello Stato, di enti territoriali e non o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) sovvenzioni accordate;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- j) proventi ed entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del CTS;
- k) eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e dalla legge.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del CTS.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di garantire le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota associativa; è comunque facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quello dovuto in forza del presente Statuto e della normativa applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, effettuato dall'Associato o da un terzo, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Esercizi e bilanci

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria; quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

In presenza dei requisiti di cui all'art. 14 del CTS, viene redatto il bilancio sociale nelle modalità ivi previste.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 27 - Libri

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte per legge.

Oltre alla tenuta dei libri contabili, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli Associati;
- b) il registro dei volontari con particolare distinzione di quelli che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato;
- f) il libro delle deliberazioni del Revisore legale, qualora nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta da rivolgere al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO - NORME FINALI

Art 28 - Gratuità delle cariche e prestazioni degli associati.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Tutte le cariche dell'Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts). Può essere

riconosciuto al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Parimenti potrà essere riconosciuto un rimborso spese documentato ad associati incaricati dal Presidente di eseguire incarichi onerosi, sempre nell'ambito delle attività statutarie.

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati secondo le modalità di cui al presente Statuto; la stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore ed in particolare ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nel territorio della diocesi di Pisa secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Art. 30 - Norme finali e transitorie

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso; l'Associazione, in quanto ONLUS, manterrà l'attuale qualifica fino all'abrogazione della relativa disciplina.

Francesco

io Gpelli



Registrato a Pisa il 27 ottobre 2020 al n. 8924 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005.